

REGOLAMENTO (CE) N. 2060/98 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1998

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in
particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del
regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile
alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione
della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo
d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata,
su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il
periodo di validità del titolo; che in questo caso può
essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della
Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del
Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni
all'esportazione e le misure da adottare in caso di turba-
tive nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare
un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale
correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui
all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, defi-
niti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del
Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi
espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base
per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle
monete degli Stati membri; che le modalità di applica-
zione e di determinazione delle suddette conversioni sono
state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della
Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 961/98 ⁽⁸⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il
correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al
presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regola-
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipata-
mente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13,
paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato
nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.